

Mozione n. 22 del 18 febbraio 2020

(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale)

PREMESSO CHE

- con il d.lgs. n. 97 del 2016 l'ordinamento italiano ha riconosciuto la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle Pubbliche Amministrazioni come diritto fondamentale, in conformità all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);
- l'art. 10, comma 3, del decreto trasparenza stabilisce che «la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni Amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali».
- l'istituto dell'accesso civico generalizzato, introdotto con d.lgs. n. 97 del 2016, di modifica del d.lgs. n. 33 del 2013, attribuisce a "chiunque" il "diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (...), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis" (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013);
- con delibera n. 1309/2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha adottato, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico";
- le Linee Guida A.N.A.C. e la Circolare FOIA n. 2/2017 esaminano i profili e le terminologiche utili ai fini dell'accesso civico generalizzato;

CONSIDERATO CHE

- il decreto trasparenza stabilisce che chiunque ha diritto di fruire "gratuitamente" di tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 3, comma 1), e che "il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali" (art. 5, comma 4);
- l'inosservanza del termine di conclusione del procedimento di accesso, nonché il rifiuto, il differimento, o la limitazione all'accesso civico generalizzato, al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 5-bis del decreto trasparenza, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili;
- nel costo di riproduzione del quale l'Amministrazione può chiedere il rimborso rientrano le seguenti voci:
 - il costo per la fotocopione su supporto cartaceo;
 - il costo per la copia o la riproduzione su supporti materiali (ad es. CD-rom);
 - il costo per la scansione di documenti disponibili esclusivamente in formato cartaceo, in quanto attività assimilabile alla fotocopione e comunque utile alla più ampia fruizione favorita dalla dematerializzazione dei documenti (art. 42, d.lgs. n. 82 del

- 2005);
- il costo di spedizione dei documenti, qualora espressamente richiesta in luogo dell'invio tramite posta elettronica o posta certificata e sempre che ciò non determini un onere eccessivo per la Pubblica Amministrazione;
 - il Comune di Roma deve favorire l'utilizzo di soluzioni tecnologiche per la presentazione e gestione delle istanze di accesso, con l'obiettivo di semplificare le modalità di accesso dei cittadini e il lavoro di gestione delle richieste da parte delle Amministrazioni;
 - i costi di cui si chiede il rimborso devono essere predeterminati mediante un tariffario e comunque prospettati al richiedente prima delle attività di riproduzione;
 - le tariffe possono coincidere con quelle già adottate per l'accesso procedimentale, ferma restando la proporzionalità e la corrispondenza delle stesse al costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Pubblica Amministrazione.

TENUTO CONTO CHE

- vanno pubblicate tutte le determinazioni dirigenziali della dirigenza amministrativa che sono suscettibili di accesso civico generalizzato tra gli atti relativi alle procedure per l'affidamento degli appalti pubblici servizi e forniture;
- ogni istanza di accesso civico dovuta per inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza deve essere tempestivamente protocollata;
- i sistemi di protocollo informatico devono gestire al loro interno l'organigramma aggiornato dell'Amministrazione della struttura competente e il numero identificativo della richiesta di accesso;

in ragione dei motivi espressi in narrativa

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA LA SINDACA E LA GIUNTA AFFINCHÈ

- attraverso il sistema di protocollo informatico e gestione documentale si predisponga un prodotto che permetta di presentare l'accesso civico in via telematica con un apposito software che consenta di compilarlo in formato elettronico utilizzando la procedura di controllo che segnala immediatamente all'Ufficio destinatario la richiesta compilata dove per ogni documento trasmesso telematicamente e regolarmente acquisito dal sistema, verrà predisposta una comunicazione di avvenuta presentazione;
- attraverso il sistema di protocollo informatico e gestione documentale si predisponga l'invio del file dell'accesso civico in via telematica che si può ritenere effettuato solo quando il sistema fornisce in risposta la pagina di conferma della trasmissione, che riporta anche il protocollo attribuito all'invio così preparato (autenticato);
- nella home page di Amministrazione trasparente venga predisposta la sezione Servizi per Invio telematico di accesso civico semplice e generalizzato, con la possibilità di allegare il file e premere il bottone OK;
- si preveda nel DUP e nel PEG elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento di accesso civico, nonché il rifiuto, il differimento, o la limitazione all'accesso civico generalizzato, al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 5-bis del decreto trasparenza;
- il Comune di Roma per garantire un più ampio utilizzo dell'accesso civico generalizzato,

promuova una procedura guidata (anche utilizzando il sito www.foia.gov.it) per facilitare al richiedente la corretta individuazione sia della tipologia di accesso rispondente al suo interesse, sia dell'Amministrazione destinataria della richiesta.

F.to: Montella, Guerrini, Allegretti, Donati, Spampinato, Chiossi e Simonelli.

La suesesa mozione è stata approvata dall'Assemblea Capitolina con 20 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Catini, De Priamo, Figliomeni e Mussolini, nella seduta del 18 febbraio 2020.